

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1129)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 2333)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 1984, n. 793, recante provvedimenti in favore
della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto
del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni in materia
di calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona colpita dal movimento franoso ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonché ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

3-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autoriz-

zato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata fino al 30 giugno 1985 »;

al comma 2, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « per l'anno 1984 » sono soppresse e la parola: « medesimo » è sostituita dalla seguente: « 1984 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1985 »;

i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie ».

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Alla riconversione, ristrutturazione e adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3-quater. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

3-quinquies. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate alla commissione provinciale competente entro il 31 marzo 1985.

3-sexies. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « sociali » è sostituita dalle seguenti: « di pubblica utilità »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché le spese per la loro manutenzione, sono a carico del fondo per la protezione civile ».

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. — Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di centosessanta unità da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 6-ter — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi industriali nonché per la predisposizione delle necessarie misure di emergenza, si avvale della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, dell'Istituto superiore di sanità, dell'INAIL e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) fornisce alla DISP i mezzi ed il personale per lo svol-

gimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può autorizzare l'ENEA a stipulare, in deroga alle vigenti disposizioni, convenzioni a tempo determinato con singoli professionisti, o gruppi di tecnici altamente specializzati, entro il limite di dieci unità.

Art. 6-*quater*. — 1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

2. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984 è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 1.

3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

4. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

Art. 6-*quinquies*. — 1. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle province di Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della

legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo di cui al comma precedente è pari a quello previsto dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-*sexies*. — 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

” Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo fra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma del-

l'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 6-*septies*. — L'associazione italiana della Croce Rossa (CRI), in attesa della disciplina concernente il suo riordinamento, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la esercita tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 6-*octies*. — 1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981 da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6-*novies*. — 1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del de-

creto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

" 2. Ai soggetti di cui al precedente comma, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-bis. Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del primo comma e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-ter. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta

locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal mese di febbraio 1986 ”.

Art. 6-decies. — Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

Art. 6-undecies. — 1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in leg-

ge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo ».

ART. 2.

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 30 novembre 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamità naturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

3. *Identico.*

3-bis. Con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona colpita dal movimento franoso ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonchè ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

3-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del Fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985.

2. Il contributo per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, può essere concesso entro il limite massimo di 24 miliardi di lire, nelle seguenti misure:

a) per le opere murarie fino ad un massimo del 50 per cento del danno riconosciuto;

b) per i macchinari e gli impianti fino ad un massimo del 75 per cento del costo delle nuove attrezzature. I nuovi impianti e macchinari non devono comportare accrescimento della capacità

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. *Identico.*

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

produttiva nell'azienda eccedente il quarto di quella precedente il sisma.

3. In caso di delocalizzazione, dovuta a ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del 75 per cento dell'investimento globale, in conformità al criterio di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al precedente comma 3 si applica anche nell'ipotesi di ricostruzione di stabilimenti integralmente distrutti ubicati nell'area del cratere.

5. Per le delocalizzazioni volontarie il contributo è commisurato al danno effettivamente subito nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale nei limiti delle lettere *a)* e *b)* di cui al precedente comma 2. L'area di sedime, se di proprietà dell'impresa, è acquisita al patrimonio del comune per essere destinata ad usi pubblici.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

3. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

5-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

Art. 4.

Soppresso.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

Art. 5.

I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1983, 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Alla riconversione, ristrutturazione e adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3-quater. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

3-quinquies. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate alla commissione provinciale competente entro il 31 marzo 1985.

3-sexies. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del Fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini sociali non necessariamente connessi alle emergenze.

3. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la direzione generale della protezione civile e le prefetture.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonchè quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

2-bis. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonchè le spese per la loro manutenzione, sono a carico del Fondo per la protezione civile.

3. *Identico.*

Art. 6-bis.

Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di centosessanta unità da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 6-ter.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi industriali nonchè per la predisposizione delle necessarie misure di emergenza, si avvale della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, dell'Istituto superiore di sanità, dell'INAIL e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) fornisce alla DISP i mezzi ed il personale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può autorizzare l'ENEA a stipulare, in deroga alle vigenti disposizioni, convenzioni a tempo determinato con singoli professionisti, o gruppi di tecnici altamente specializzati, entro il limite di dieci unità.

Art. 6-quater.

1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

2. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984 è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 1.

3. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

4. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

Art. 6-quinquies.

1. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle province di Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

4. Il contributo di cui al comma precedente è pari a quello previsto dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-sexies.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo fra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 6-septies.

L'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), in attesa della disciplina concernente il suo riordinamento, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la esercita tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 6-octies.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981 da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6-novies.

1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-*bis*. Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del primo comma e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-ter. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal mese di febbraio 1986 ».

Art. 6-decies.

Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

Art. 6-undecies.

1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1984.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA —
GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).